

Giorgio Confente
Roberto Curcu
Claudio Sabbatini

Iva Intra-Ue, disciplina delle cessioni a catena

La cessione esente è quella legata al trasporto

IN SINTESI

▼ COSA

Il legislatore unionale ha disciplinato le cessioni a catena specificando quale delle transazioni può essere esentata dall'Iva.

▼ PER CHI

Soggetti passivi d'imposta.

▼ QUANDO

A fronte di un unico trasporto sono effettuate più operazioni di compravendita.

▼ COME ADEMPIERE

Occorre identificare l'operatore «intermedio». È possibile che questi si identifichi nel Paese dal quale partono le merci.

■ PREMESSA

Il Dlgs 5 novembre 2021, n. 192 (di seguito anche solo il «Decreto») ha recepito, tra l'altro, la Direttiva Ue 4 dicembre 2018, n. 2018/1910, che modifica la Direttiva 2006/112/Ce, concernente le regole in materia di transazioni a catena.

Il legislatore avrebbe dovuto recepire per tempo la norma unionale, in vigore dal 1° gennaio 2020, in modo da garantire l'uniformità di applicazione della disciplina. A tal fine la Commissione Ue aveva diffuso, il 29 dicembre 2019, le **Note esplicative** in materia di scambio transfrontaliero di merci.

A fronte dell'inadempimento da parte dell'Italia, la Ue aveva avviato una procedura d'infrazione (n. 2020/0070) con la contestazione all'Italia del mancato recepimento della direttiva entro il 2019, venuta meno con l'emanazione del Decreto in commento (in vigore dal 1° dicembre 2021).

■ CESSIONI A CATENA

Per «cessioni a catena» si intendono le cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intra-Ue dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena. Si tratta, in altri termini, dell'ipotesi in cui un medesimo stock di beni è ceduto da più soggetti di Stati membri diversi, ma il trasporto coinvolge soltanto due Stati membri.

Il Decreto individua, nelle «operazioni a catena» la cessione, tra quelle della «catena», che deve considerarsi come intra-Ue e, pertanto, esente (non imponibile, secondo il linguaggio nazionale) ai fini Iva.

L'obiettivo è quello di armonizzare la disciplina delle cessioni a catena per evitare che l'applicazione di criteri diversi tra Paesi Ue possa determinare una doppia imposizione o la non imposizione delle operazioni.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Ue, una sola delle cessioni all'interno della catena – quella cui è imputato il trasporto intracomunitario – può essere considerata intra-Ue e, di conseguenza, «esente» da Iva (principio affermato per la prima volta nella sentenza 6 aprile 2006, causa C-245/04, *Emag*)^[1]. In base a tale orientamento, inoltre, l'individuazione della cessione intra-Ue deve avvenire in base a una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto (Corte di Giustizia Ue, sentenza 16 dicembre 2010, causa C-430/09).

Pertanto, per offrire certezza agli operatori, il legislatore unionale (articolo 36-bis, Direttiva 2006/112/Ce) ha dettato dei criteri oggettivi per individuare l'operazione non imponibile nel caso delle cessioni a catena.

Il nuovo articolo 41-ter, DL 331/1993 – recependo l'articolo 36-bis menzionato – regola le cessioni a catena, stabilendo che è non imponibile, secondo il criterio dell'imputazione del trasporto, solo la cessione effettuata nei confronti del cosiddetto «operatore intermedio».

Quest'ultimo è l'operatore della catena, diverso dal primo cedente e dall'ultimo acquirente^[2], che trasporta i beni direttamente o tramite un terzo^[3] che agisce per suo conto^[4]. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva che gli è stato attribuito dallo Stato membro in cui ha inizio il trasporto, è, invece, non imponibile la cessione da lui effettuata.

In base alle definizioni di «cessioni a catena» e di «operatore intermedio», quindi, la disciplina del richiamato articolo 36-bis (e, di conseguenza dell'articolo 41-ter, DL 331/1993 che la recepisce), non si applica:

- › né alle cessioni in cui il trasporto è effettuato dal primo cedente o dall'acquirente finale della catena;
- › né alle cessioni a catena che comprendono importazioni ed esportazioni o sono effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro.

Inoltre, le nuove norme:

- › escludono dall'ambito di applicazione della disciplina delle cessioni a catena le vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che assumono la veste di rivenditori dei beni stessi ai sensi dell'articolo 2-bis, Dpr 633/1972 (articolo 41-ter, comma 4, DL 331/1993);
- › non fanno venir meno le semplificazioni (cd. triangolazioni semplificate) previste per gli acquisti intracomunitari dagli articoli 38, comma 7, e 40, comma 2, secondo periodo, DL 331/1993 (articolo 141, Direttiva 2006/112/Ce), ossia quelle esemplificate nella tavola che segue^[5].

1 Si citano anche: Corte di Giustizia Ue, causa C-386/16, secondo cui il trattamento di esenzione dall'Iva (non imponibilità) va riservato soltanto alla cessione che comporta il trasferimento dei beni nell'altro Stato Ue (cd. «cessione con trasporto»).

2 Infatti, quando il trasporto o la spedizione sono organizzati per proprio conto da uno di questi ultimi soggetti, «non ci sono dubbi su come attribuire il trasporto intracomunitario. Se è stato il primo cedente a organizzarlo, il trasporto sarà imputato alla cessione da lui effettuata. Se è l'ultimo acquirente ad aver organizzato il trasporto, il trasporto sarà imputato alla cessione effettuata nei suoi confronti» (paragrafo 3.6.4 delle Note esplicative).

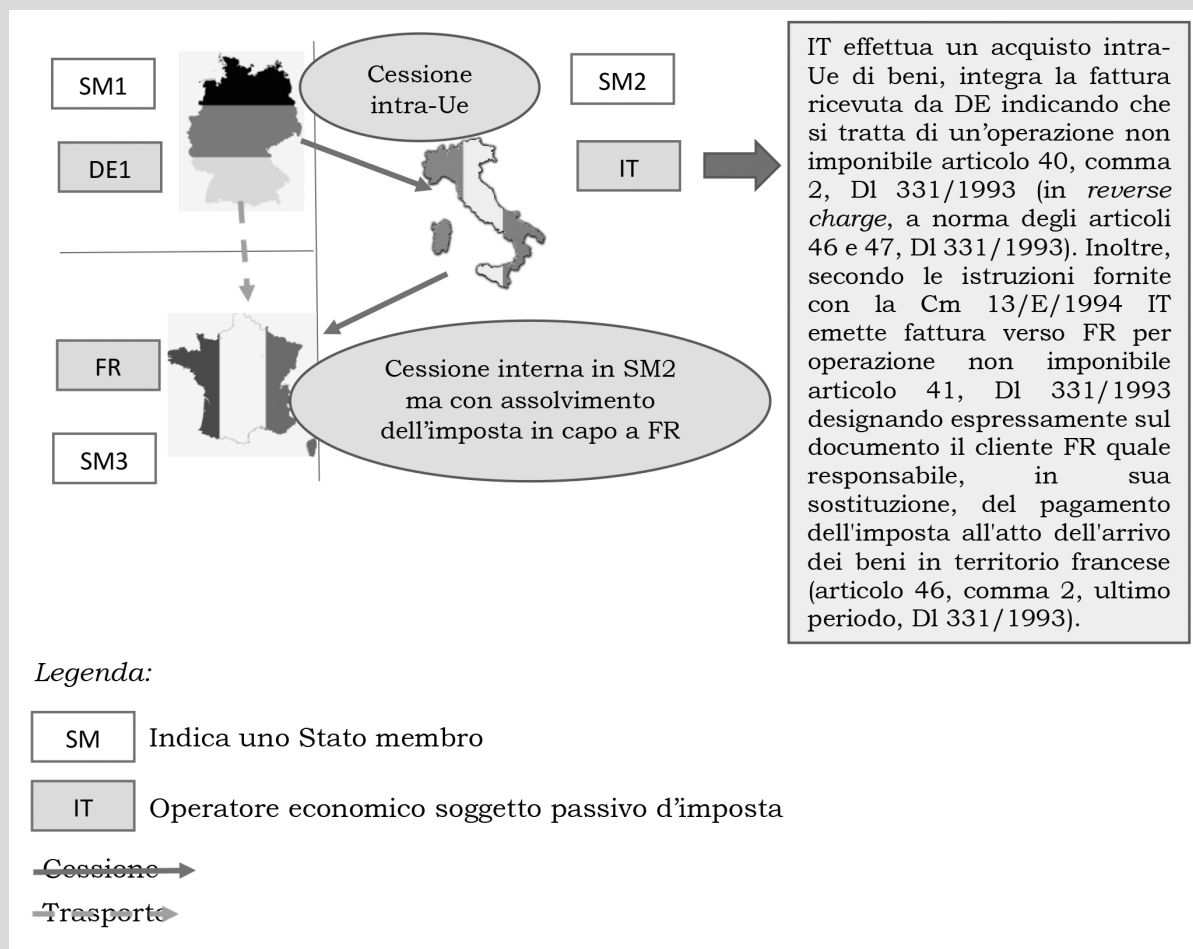
3 Il soggetto che effettua il trasporto può essere un vettore o un altro soggetto, anche se parte della cessione a catena.

4 Si tratta, secondo il paragrafo 3.6.5 delle Note esplicative citate in premessa, del soggetto che trasporta personalmente i beni o che prende gli accordi necessari con un terzo per il trasporto dei beni, concludendo un contratto con tale terzo.

5 Il paragrafo 3.6.17 delle Note esplicative afferma chiaramente che l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 36-bis, Direttiva 2006/112/Ce «si limita a chiarire a quale operazione della catena è imputato il trasporto. Queste disposizioni non hanno alcun impatto sulla responsabilità per il pagamento dell'imposta, che è determinata secondo le disposizioni generali. Non hanno neppure alcun effetto sulla possibilità di applicare la semplificazione prevista per le operazioni triangolari quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 141».

TRIANGOLAZIONI SEMPLIFICATE

Le triangolazioni semplificate (che sono una delle possibili forme che possono assumere le cessioni a catena) sono quelle disciplinate dall'articolo 141, Direttiva 2006/112/Ce: lo scambio avviene fra 3 diversi soggetti identificati ai fini Iva in 3 Paesi membri diversi (Cm 23 febbraio 1994, n. 13, paragrafo 16).



Per tali operazioni è stabilito che la cessione dal primo cedente nei confronti del promotore è non imponibile ai fini Iva, in quanto cessione intra-Ue, mentre la cessione dal promotore al cessionario finale è non imponibile se il promotore designa il cessionario come debitore d'imposta (articoli 42, 141 e 197, Direttiva 2006/112/Ce).

In ambito nazionale, occorre fare riferimento ai seguenti articoli del Dl 331/1993 che regolano l'applicazione dell'Iva nelle operazioni triangolari comunitarie semplificate: articolo 38, comma 7; articolo 40, comma 2, secondo periodo; articolo 44, comma 2, lettera a); articolo 46, comma 2, ultimo periodo.

Prendiamo in esame alcuni esempi di cessioni a catena diverse da quelle «semplificate». Nelle operazioni possono intervenire 3 o più soggetti passivi.

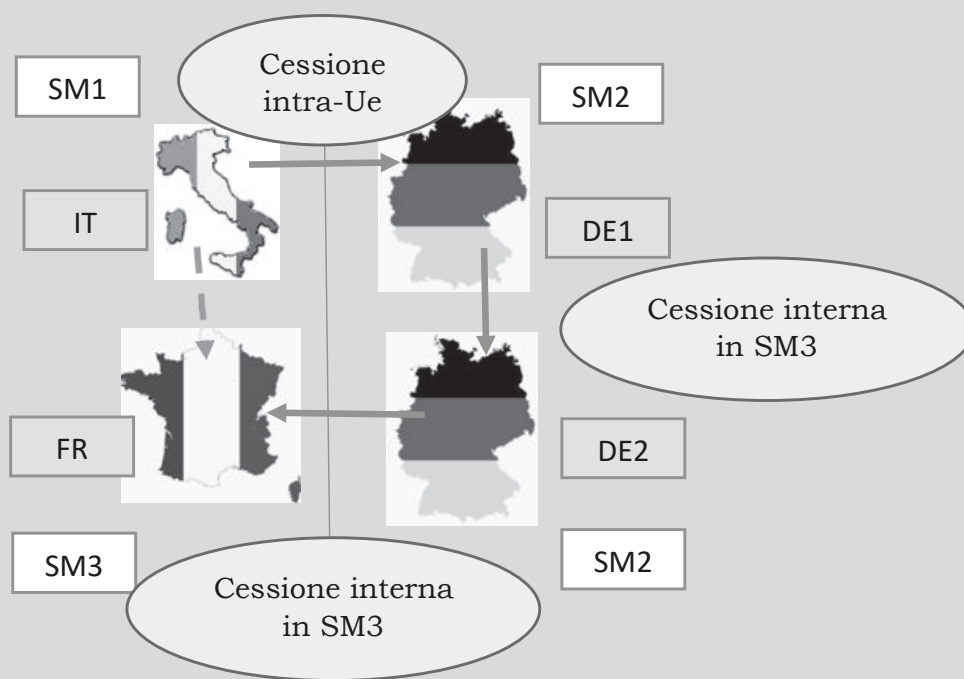
ESEMPI**Caso 1**

Si faccia il caso di una cessione a catena fra soggetti passivi Iva di diversi Paesi Ue ma a fronte di un unico trasporto (da IT a FR).

L'ipotesi in cui il trasporto dei beni oggetto delle cessioni a catena ha inizio in Italia è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 41-ter, Dl 331/1993.

Secondo il criterio generale, il trasporto è attribuito unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Ne consegue, che nel caso in cui «operatore intermedio» sia il secondo cedente della catena (DE1), solo la prima cessione è una cessione intra-Ue, non imponibile in Italia.

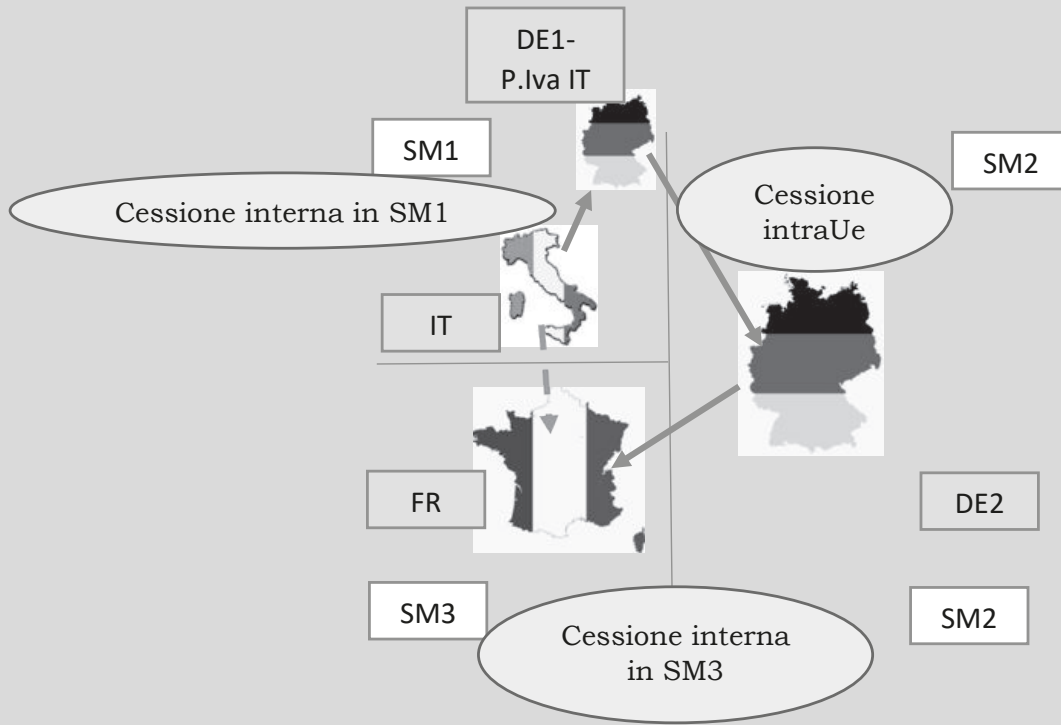
La cessione tra DE1 e DE2 è una cessione interna nello Stato membro 3 (SM3). La cessione tra DE2 e FR è una cessione interna nello Stato membro 3 (SM3), per cui DE2 dovrà indentificarsi ai fini Iva in detto Stato membro (articolo 197, Direttiva 2006/112/Ce), eventualmente per poter porre in essere una triangolare semplificata (IT- DE1 – posizione Iva francese di DE2), ed una successiva cessione nazionale francese.



Tuttavia, se l'operatore intermedio (DE1) comunica al proprio cedente (IT) il numero di identificazione Iva attribuitogli dall'Italia, sarà la cessione effettuata dall'operatore intermedio a essere qualificata intra-Ue e quindi non imponibile.

Infatti, le cessioni precedenti a quella intra-Ue si configurano come cessioni interne effettuate in Italia, Stato di partenza dei beni, mentre non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intra-Ue, le quali saranno territorialmente rilevanti nello Stato di arrivo dei beni.

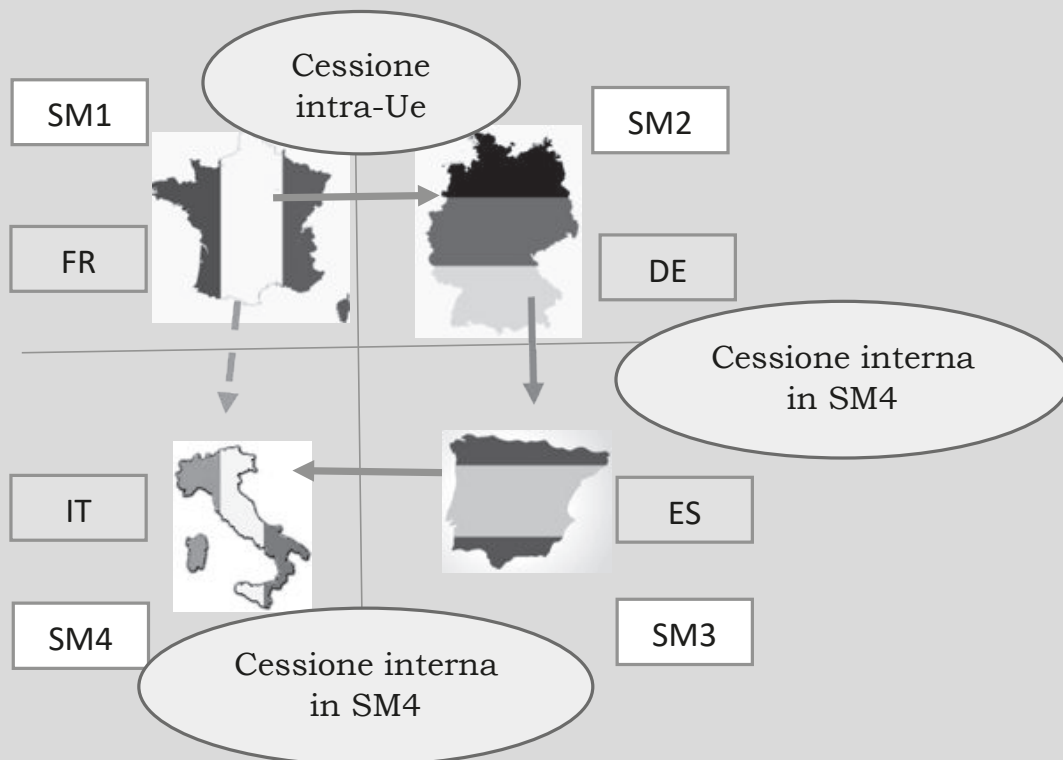
Già la Cm 10 giugno 1998, n. 145, paragrafo 8 aveva precisato che in caso di cessioni a catena in cui intervengono più di 3 soggetti passivi è necessario scomporre l'intera operazione mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo dei beni. Tuttavia, la circolare non andava ad individuare con precisione come dev'essere scomposta l'operazione, in quanto la stessa va fatta in funzione del soggetto che cura il trasporto.



La norma non prevede alcuna particolare formalità per l'effettuazione della comunicazione, fermo restando che il cessionario e il cedente potrebbero essere chiamati a provare che tale comunicazione sia stata effettuata.

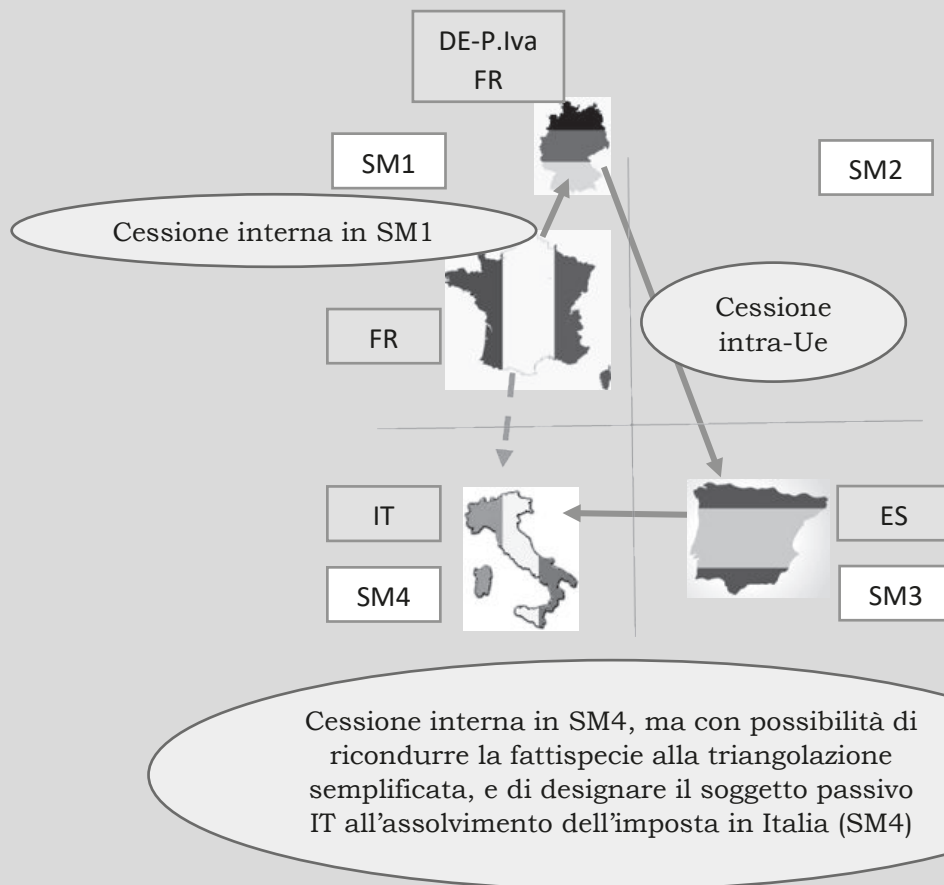
Caso 2

Si faccia il caso di una cessione a catena fra soggetti passivi Iva di diversi Paesi Ue ma a fronte di un unico trasporto (da FR a IT). In questo caso IT è il Paese di arrivo dei beni: si tratta dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 41-ter, comma 3, Dl 331/1993.



In questo caso, si considera cessione intra-Ue solo quella effettuata dall'operatore intermedio (FR-DE), mentre le successive operazioni (DE-ES nonché ES-IT) rilevano ai fini Iva, rispettivamente, quale acquisto intra-Ue (DE-ES) in Italia (con obbligo di identificazione in Italia da parte di ES) e quale operazione interna (ES-IT).

Se, però, l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato in cui ha avuto inizio il trasporto, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Sono, pertanto, territorialmente rilevanti in Italia le cessioni realizzate dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

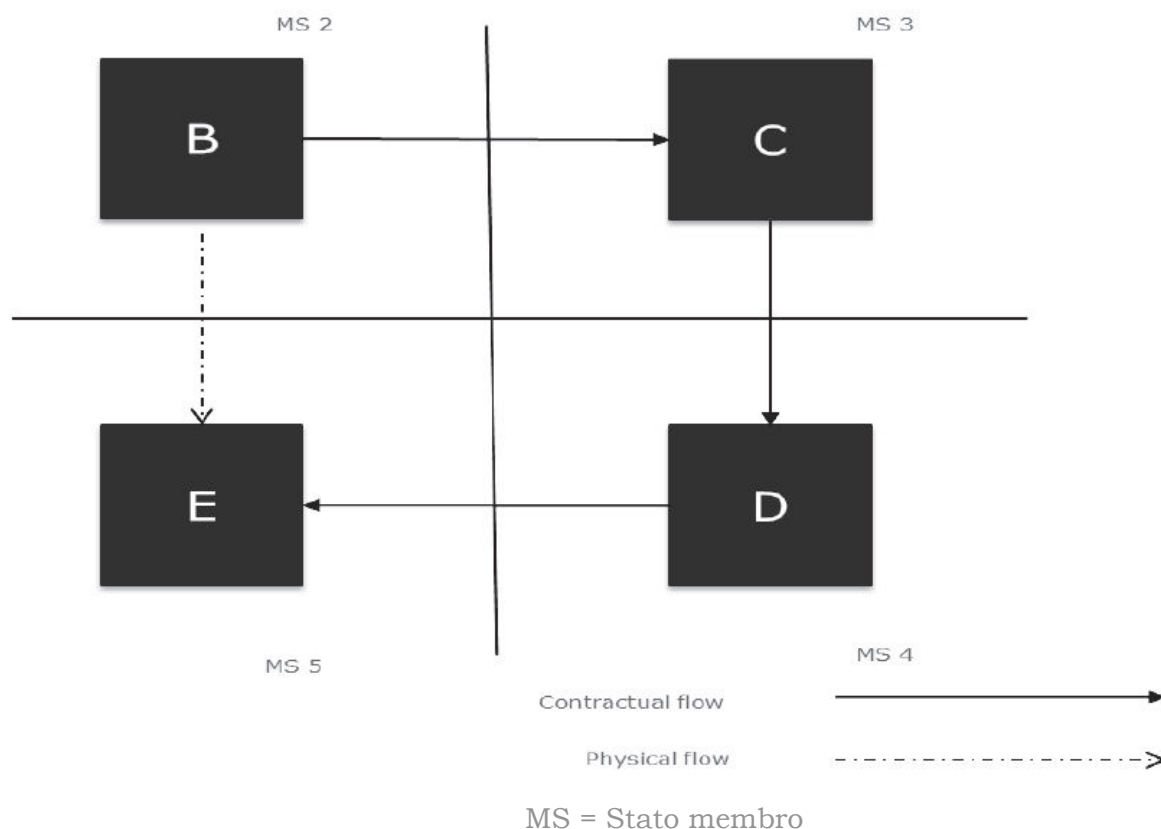


OPERAZIONI QUADRANGOLARI

Le Note esplicative contengono numerosi altri esempi relativi al caso dell'intervento di **quattro o più operatori**, localizzati in diversi Stati. In queste situazioni, il primo e l'ultimo operatore non possono qualificarsi come intermediari. Peraltro, le operazioni seguono le regole delle cessioni a catena solo se il trasporto è eseguito o curato da uno dei venditori e non dal cliente, diversamente l'operazione va considerata in modo autonomo.

Sul punto, la Cm 10 giugno 1998, n. 145 aveva affermato che «allo stato attuale tale tipologia di operazioni (quadrangolare) non può godere delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare (...). Pertanto qualsiasi interpretazione diversa da quella indicata è da ritenersi non legittima».

Un esempio tratto dalle Note esplicative (paragrafo 3.6.17.1) conferma la necessità di ricondurre l'operazione quadrangolare in una triangolare semplificata mediante l'identificazione ai fini Iva di uno degli operatori intermedi nel Paese di partenza o di arrivo dei beni.



Quella che segue è la soluzione fornita dalle Note esplicative.

Nel nostro esempio C è l'operatore intermedio. C comunica a B il proprio numero di identificazione Iva rilasciato dallo Stato membro 2. Pertanto, invece della disposizione generale di cui all'articolo 36-bis, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/Ce (DI), si applica la disposizione di cui all'articolo 36-bis, paragrafo 2, della DI, per cui il trasporto è imputato alla cessione effettuata da C. La cessione effettuata da B a C sarà quindi una cessione interna nello Stato membro 2 e la cessione effettuata da C a D sarà una cessione intracomunitaria di beni esente nello Stato membro 2 (se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 138 della DI).

L'acquisto intracomunitario è effettuato da D, che non è stabilito nello Stato membro 5, lo Stato membro di arrivo dei beni, ma è registrato nello Stato membro 4. I beni sono acquistati da D ai fini di una successiva cessione di beni a E nello stesso Stato membro, lo Stato membro 5. I beni sono stati trasportati direttamente da uno Stato membro (Stato membro 2) diverso da quello in cui D è identificato ai fini dell'Iva (Stato membro 4) al soggetto per il quale deve effettuare la cessione successiva (E). E è un soggetto passivo identificato ai fini dell'Iva nello Stato membro 5. Pertanto, se E è il debitore dell'Iva dovuta per la cessione effettuata dal soggetto non stabilito nello Stato membro 5 (D) conformemente all'articolo 197 della DI, si applica la disposizione dell'articolo 141 della DI.

In tale situazione non dovrebbe essere addebitata l'Iva sull'acquisto intracomunitario effettuato da D nello Stato membro 5. Il debitore dell'Iva dovuta sulla cessione effettuata da D a E nello Stato membro 5 sarà E, in conformità dell'articolo 197 della DI.

Pertanto, D non dovrà registrare o contabilizzare l'Iva nello Stato membro 5. Inoltre, per essere certo di non essere tassato nello Stato membro 4 a seguito di un acquisto intracomunitario, D deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 42 della DI.

■ VALIDITÀ DELLE NORME NAZIONALI E DEI CHIARIMENTI PASSATI

La «nuova» disciplina delle cessioni a catena (articolo 36-bis, Direttiva 2006/112/Ce; articolo 41-ter, DI 331/1993) ha fatto sorgere il dubbio circa la necessità che alcuni interventi di prassi degli scorsi anni fossero da rivedere.

Vediamo se dette indicazioni sono da considerarsi ancora valide, alla luce della regola da applicare alle cessioni a catena.

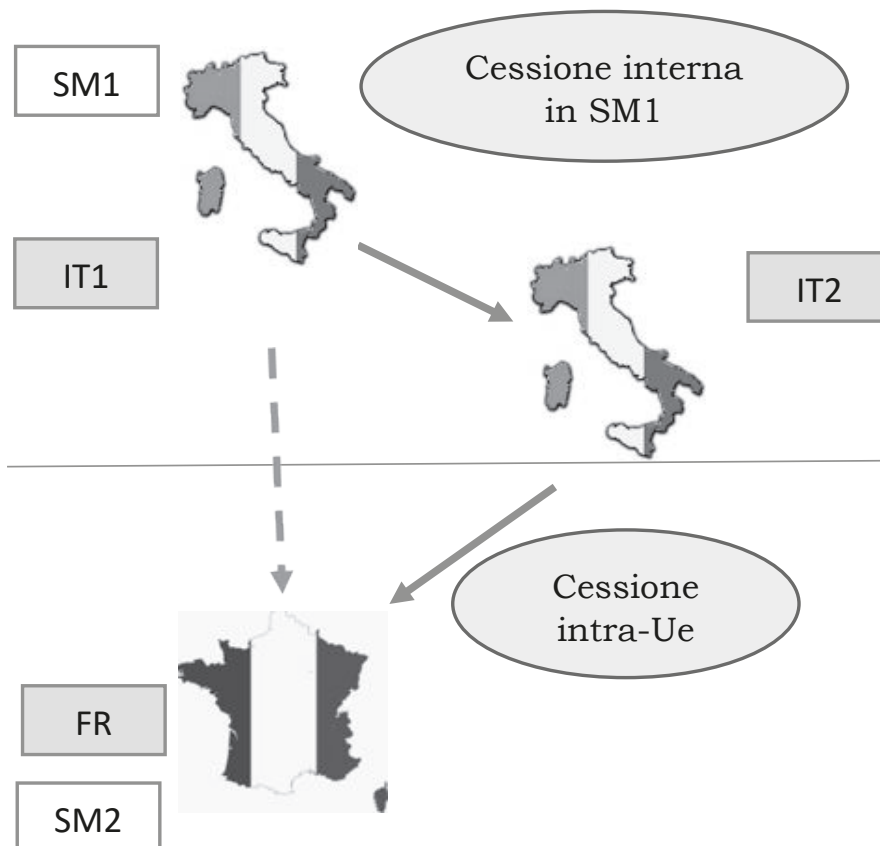
LA REGOLA PER LE CESSIONI A CATENA

Secondo la regola stabilita dall'articolo 36-bis, nelle cessioni a catena è non imponibile, secondo il criterio dell'imputazione del trasporto:

- solo la cessione effettuata nei confronti del cosiddetto «operatore intermedio» (REGOLA BASE, di cui all'articolo 36-bis, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/Ce);
- tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva che gli è stato attribuito dallo Stato membro in cui ha inizio il trasporto, è, invece, non imponibile la cessione da lui effettuata (DEROGA, di cui all'articolo 36-bis, paragrafo 2, Direttiva 2006/112/Ce).

Analizziamo due situazioni, ossia:

1) l'operazione triangolare nazionale, in cui IT1 vende a IT2 che vende a EU. Secondo l'articolo 58, DL 331/1993 è un'operazione non imponibile sia quella fra IT1 e IT2, sia quella tra IT2 e UE.



Sulla base della DEROGA, IT2 comunica a IT1 il numero di identificazione Iva attribuitogli da SM1.

Pertanto:

- › IT1 effettua verso IT2 una cessione interna, che non viene assoggettata ad Iva – per disposizione nazionale – a patto che i beni siano inviati direttamente nell'altro Stato membro, a cura del primo cedente e su incarico del secondo cedente, senza essere consegnati a quest'ultimo (l'effettuazione dell'operazione consente anche la maturazione del *plafond*). In pratica, l'articolo 58 estende il regime delle esportazioni triangolari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 a quelle comunitarie (in senso contrario

⁶ Insomma, una forzatura, al pari delle cessioni intra-Ue con installazione nel Paese di destino (che sono cessioni intra-Ue ma non sono acquisti intra-Ue; rispettivamente articolo 41, comma 1, lettera c) e 38, comma 5, lettera b), DL 331/1993) e un po' come le cessioni in vista di un appalto (sono cessioni all'esportazione, secondo la prassi – Cm 26/1979, Rrmm nn. 412178/1980, 421221/1980, 370085/1981, 405919/1984, 416907/1987, 500462/1992 – ma limitatamente al valore dei beni esportati).

si esprime la Corte di Cassazione 4098/2000, che esclude l'applicabilità dell'esenzione nei rapporti tra IT1 e IT2);

- › IT2 effettua verso EU una cessione intra-Ue, non imponibile ai sensi dell'articolo 41, DL 331/1993.

La precisazione contenuta nella DEROGA fa continuare a «vivere» la semplificazione prevista dalla norma nazionale, consentendo di applicare il regime di non imponibilità ad entrambe le cessioni (pur essendo intra-Ue, di fatto, solo quella effettuata dal promotore della triangolazione, mentre la prima operazione è interna);

2) l'operazione triangolare in cui partecipano 3 diversi soggetti identificati in 3 Stati membri diversi. Ad esempio, DE vende a IT (primo cessionario e secondo cedente; è il promotore della triangolazione) e IT vende a FR (ultimo cessionario). La merce parte da DE e viene trasportata/spedita direttamente a destino presso FR.

Si tratta del primo esempio proposto nel presente articolo, a commento delle **triangolazioni semplificate**. Questo schema è disciplinato dall'articolo 141, Direttiva 2006/112/Ce che tratta, appunto, delle triangolazioni semplificate, che trovano posto nell'ordinamento nazionale negli articoli 38, comma 7, e 40, comma 2, secondo periodo, DL 331/1993.

La circolare 13/1994 qualifica come cessioni intra-Ue anche quella fatta da IT verso FR, con conseguente maturazione anche di *plafond* da spendere in caso di acquisizione dello *status* di esportatore abituale. È, inoltre, richiesta la presentazione del modello Intrastat.

Invero, secondo quanto si vedrà nell'ambito delle regole previste per le cessioni a catena, solo la cessione con trasporto è non imponibile, mentre le altre sono soggette ad imposta.

Possiamo, però, affermare che l'articolo 36-bis non muta le regole in vigore, ma stabilisce una regola per assegnare il trasporto ad una sola delle operazioni.

Come già osservato, il paragrafo 3.6.17 delle Note esplicative emanate dalla Commissione europea nel dicembre 2019 osservano che *«l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 36 bis della Direttiva Iva si limita a chiarire a quale operazione della catena è imputato il trasporto. Queste disposizioni non hanno alcun impatto sulla responsabilità per il pagamento dell'imposta, che è determinata secondo le disposizioni generali. Non hanno neppure alcun effetto sulla possibilità di applicare la semplificazione prevista per le operazioni triangolari quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 141 della Direttiva»*.

Da quanto sopra è evidente che, ancor prima dell'introduzione dell'articolo 36-bis, la seconda cessione (IT-FR) fatta dal promotore italiano non avrebbe dovuto essere non imponibile articolo 41, DL 331/1993, bensì interna nel Paese di destino (FR, nel nostro esempio).

Infatti, IT cede a FR i beni quando questi sono già in Francia, perché consegnati da DE o da IT. Quindi anche prima dell'articolo 36-bis l'operazione si qualificava come interna al Paese di destino: e proprio per evitare l'obbligo da parte di IT di doversi identificare in FR è stata introdotta – dal legislatore unionale – la semplificazione, applicabile a condizione che il destinatario sia un soggetto passivo e che lo stesso venga espressamente designato a versare l'Iva in sostituzione di IT. Se l'acquisto fatto da FR fosse qualificabile come intra-Ue non ci sarebbe stata la necessità che venisse designato come debitore dell'imposta (articolo 42, comma 2, lettera a), DL 331/1993), in quanto questa è la regola generale (articolo 2, Direttiva 2006/112/Ce, che prevede l'assoggettamento ad imposta degli acquisti intra-Ue). Invece, il legislatore ha previsto la possibilità di designarlo appositamente quale debitore nell'ambito di una cessione interna (in FR).

In pratica, la seconda cessione (quella fatta dal promotore IT) non è mai stata una cessione intra-Ue (ma è sempre stata una cessione interna in FR, non soggetta articolo 7-bis secondo la norma nazionale).

Il legislatore l'ha inclusa nell'articolo 41, DL 331/1993 solo per dare un vantaggio (in termini di *plafond*) al cedente nazionale (che acquista non imponibile articolo 40, comma 2, DL 331/1993 e articolo 42, Direttiva 2006/112/Ce)^[6].

È lo stesso articolo 141 della Direttiva a stabilire che la prima operazione (DE-IT) si qualifica come acquisto intra-Ue mentre quella fatta dal promotore al destinatario finale (IT-FR) sia meramente «una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo» promotore (vedi lettera b) dell'art. 141). In altre parole, è una cessione interna nel Paese di destino.

Anche la Corte di Giustizia Ue, sentenza 19 aprile 2018, nella causa C-580/16 ha chiarito che la *ratio* della norma (articolo 141 della Direttiva) è «di evitare all'operatore intermedio di una catena di operazioni, come quella definita allo stesso articolo 141, di dover assolvere gli obblighi di identificazione e di dichiarazione nello Stato membro di destinazione dei beni».

Pare, dunque, evidente che secondo la norma sovranazionale la cessione posta in essere dal promotore IT non sia una cessione intra-Ue, ma una cessione interna in FR; per cui la distorsione della norma nazionale di recepimento va intesa come una disposizione di favore (per avere del *plafond* in più da spendere).

La circolare 13/1994, paragrafo 16 conferma che si tratta di una semplificazione finalizzata ad evitare la necessità di imporre al promotore della triangolazione di identificarsi nel Paese di destino: «Nel regime transitorio degli scambi intracomunitari delineato dalla direttiva n. 680 del 16 dicembre 1991 non era previsto un sistema di "operazioni triangolari", analogo a quello conosciuto dal sistema nazionale nell'ambito delle cessioni all'esportazione. Infatti sulla scorta delle previsioni dettate dalla predetta direttiva, la realizzazione di

operazioni triangolari era stata impostata in modo che divenissero rilevanti per il sistema di controllo, in assenza di barriere doganali, solo le operazioni effettuate negli Stati in cui erano identificati, ai fini Iva, il primo fornitore ed il destinatario finale dei beni, con l'obbligo della nomina di un rappresentante fiscale nel Paese di destinazione o di origine dei beni da parte del soggetto promotore della triangolare (il cedente-cessionario). In tal modo, il rappresentante avrebbe ricevuto direttamente i beni dal fornitore (realizzando in proprio un acquisto intracomunitario), con successiva cessione interna - soggetta ad imposta - nei confronti del proprio cliente. Il meccanismo ipotizzato, pur apparendo sostanzialmente trasparente ed idoneo ad evitare eventuali pericoli di evasioni, avrebbe avuto il grosso difetto di imporre agli operatori economici, che volessero realizzare operazioni triangolari con tutti gli altri Paesi membri, di nominarsi ben undici rappresentanti fiscali (uno per ogni Stato), con i relativi costi e problemi. Per tali motivi, con la direttiva n. 111 del 14 dicembre 1992, è stato concepito un sistema di semplificazioni, che prevede l'eliminazione dell'obbligo di nominare il rappresentante fiscale nello Stato di destinazione del bene da parte del cedente-cessionario, promotore della triangolazione, a condizione che designi il proprio cessionario quale "debitore dell'imposta" relativa alla cessione in tale Stato».

Infine, anche il decimo considerando della Direttiva 92/111/Cee (che ha modificato la Direttiva 91/680/Cee), nell'introdurre la semplificazione si riferisce ad «operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni» (la sottolineatura è nostra).

Quanto al modello Intrastat, l'obbligo scaturisce dalla necessità di segnalare nel *listing* le operazioni non assoggettate ad Iva nel Paese di partenza (DE) ma per le quali l'imposta è dovuta nel Paese di destino (FR). Il primo cedente (DE) potrebbe non conoscere il nome del destinatario finale (FR), quindi occorre permettere al Paese di destinazione di effettuare il controllo circa l'assolvimento dell'imposta (articolo 262, paragrafo 1, lettera b), Direttiva 2006/112/Ce, che rinvia all'articolo 42 della medesima Direttiva).